

STATUTO

DEMETHRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA SANIZI 19

Numero REA: RI - 62056

Codice fiscale: 01016670570

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Denominazione, sede, durata	
	Ai sensi della legge 381/91 è costituita con sede nel comune	
	di Rieti la Società Cooperativa sociale denominata "DEMETHRA	
	- Società Cooperativa Sociale", di seguito indicata come la	
	Cooperativa.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsa-	
	bilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze in qualunque luogo del territorio nazionale ed	
	europeo.	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 ma potrà	
	essere prorogata con delibera dell'assemblea, salvo il dirit-	
	to di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 2 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	1	

	servizi socio-sanitari, educativi, formativi e di attività	
	produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa	
	di persone disabili, svantaggiate ed emarginate.	
	L'organizzazione amministrativa della Cooperativa deve con-	
	sentire la separazione della gestione relativa alle attività	
	esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevola-	
	zioni concesse per i seguenti rami d'intervento:	
	a) gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed e-	
	ducativi;	
	b) gestione di attività agricole, industriali, commerciali	
	o di servizi in genere e di servizi legati alla cultura, al	
	turismo e all'ambiente naturale, alla gestione, tutela e con-	
	servazione del territorio e del patrimonio culturale, servizi	
	agli enti locali, servizi alle persone, ecc., il tutto fina-	
	lizzato con un collegamento funzionale e coordinato all'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite	
	dall'articolo 4 Legge 381 dell'8 novembre 1991, d'invalidi	
	fisici, psichici e sensoriali, di ex degenti degli istituti	
	psichiatrici, i detenuti, gli extracomunitari, gli ex detenu-	
	ti portatori di handicap fisici o psichici, gli orfani, gli	
	anziani, i tossicodipendenti, ecc., e ottenere, nel contempo,	
	continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di lucro. Conseguentemente la tutela dei	
	2	

	soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle	
	associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, degli istituti sociali e dei regolamenti interni.	
	Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà ade-	
	rire alle associazioni nazionali di categoria, nonché ad al-	
	tri organismi economici e sindacali che si propongono inizia-	
	tive di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro	
	o di servizio.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, come disposto dalla legge 3 Aprile 2001, n.142 e succes-	
	sive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta	
	la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può operare anche con terzi e avvalersi per lo	
	svolgimento della propria attività di soggetti diversi dai	
	soci.	
	Art.3 - Oggetto sociale	
	La cooperativa ha come oggetto lo svolgimento e la gestione	
	delle seguenti attività:	
	<u>Attività di tipo "A"</u>	
	- servizi di assistenza agli anziani, portatori di handicap,	
	3	

	disabili e minori, domiciliare, medico infermieristica, so-	
	ciale, educativa o diversa, in tutte le forme in cui essi	
	possono essere svolti ivi compresa la gestione di case di ri-	
	poso, convitti, centri diurni, centri di riabilitazione e te-	
	rapeutici;	
	- centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di	
	accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, tera-	
	peutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per	
	le persone in stato di bisogno, in particolare con problemi	
	di dipendenza;	
	- servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per quanti	
	tossicodipendenti, portatori o meno di handicap o disagio so-	
	ciale, necessitano di azione educativa, sostegno psico-peda-	
	gogico o cure a vari livelli;	
	- centri diurni e residenziali ed altre strutture con carat-	
	tere animativo culturale e per il tempo libero finalizzate	
	al miglioramento della qualità della vita;	
	- strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a	
	singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine	
	di favorire il turismo sociale, responsabile ed ecologico;	
	- servizi educativi, di assistenza e orientamento al lavoro,	
	corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cultura-	
	le e professionale e al reinserimento sociale e lavorativo	
	dei soggetti deboli e svantaggiati, nonché attività di ricer-	
	ca e consulenza;	
	4	

	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera al fine di renderla più consapevo-	
	le e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno, alla tutela dell'ambiente, del ter-	
	ritorio, della cultura e dell'identità locali: a tal fine la	
	Cooperativa potrà organizzare eventi e manifestazioni, gesti-	
	re edizioni e pubblicazioni, produrre e vendere articoli, ri-	
	cerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto	
	tecnico e tecnologico;	
	- servizi di assistenza scolastica e trasporto alunni, ivi	
	compresa la gestione d'istituti d'istruzione primaria, scuole	
	materne e giardini nido.	
	<u>Attività di tipo "B"</u>	
	- servizi per la promozione e la valorizzazione dell'ambien-	
	te, del territorio, delle aree naturali anche attraverso at-	
	tività di marketing territoriale, gestione di parchi, itine-	
	rari, sentieri naturali;	
	- organizzazione di attività artistiche e culturali, di pro-	
	mozione e valorizzazione del patrimonio culturale, servizi	
	supplementari e complementari ai beni e alle attività cultu-	
	rali, organizzazione di mostre, concerti, convegni, eventi;	
	- servizi per la promozione e la valorizzazione delle risorse	
	culturali locali, arte e artigianato artistico, mestieri tra-	
	dizionali, culture materiali locali, prodotti tipici;	
	- gestione di centri culturali, centri di conoscenza, science	
	5	

	shop;	
	- servizi turistici, in modo particolare per il turismo so-	
	ciale, responsabile, ecologico ivi compresa la gestione di	
	strutture alberghiere e ricettive e servizi supplementari	
	(visite guidate, animazione, ecc.);	
	- servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e	
	privato, giardinaggio, realizzazione, gestione e manutenzione	
	di infrastrutture leggere in parchi e aree di pregio ambien-	
	tale (sentieristica e monitoraggio, punti informativi, segna-	
	letica e arredi in legno e materiali ecologici);	
	- realizzazione e gestione di laboratori di educazione am-	
	bientale, giardini botanici, aule verdi;	
	- progettazione e gestione di attività per la protezione e la	
	tutela degli animali, attività assistite dagli animali, atti-	
	vità di pet-therapy;	
	- servizi per il miglioramento della raccolta differenziata	
	dei rifiuti e la produzione di energia da fonti rinnovabili;	
	- attività di falegnameria e restauro, ceramica e altre atti-	
	vità artigianali tradizionali;	
	- servizi in materia d'igiene, pulizia, facchinaggio, piccole	
	opere edili, restauri e altri servizi di custodia e manuten-	
	zione di edifici pubblici e privati, arredo urbano;	
	- organizzazione di congressi, eventi, seminari, incontri di	
	studio, con la predisposizione di tutte le operazioni e le o-	
	pere necessarie;	
	6	

	- organizzazione e gestione di attività che favoriscano lo	
	sviluppo delle tradizioni locali, quali feste popolari, sagre	
	e rassegne in genere, mostre e fiere, gestione di corsi di	
	formazione su arti e mestieri, creazione e vendita di oggetti	
	di artigianato;	
	- gestione di strutture e impianti sportivi e per il tempo	
	libero e loro manutenzione ordinaria;	
	- servizi mensa per comunità, scuole, fabbriche e luoghi di	
	cura, con tutte le attività connesse e consequenziali;	
	- servizi di help desk e back office, servizi informatici, e-	
	laborazione dati, gestione call center e banche dati;	
	- trasporti di persone e cose, con particolare riguardo al	
	turismo sociale ed ecologico e alle persone anziane, disabi-	
	li, svantaggiate;	
	- ristorazione e catering;	
	- gestione di spacci sociali, punti vendita di prodotti bio-	
	logici, tipici, artigianali, della cultura locale e altre	
	strutture similari.	
	La società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative.	
	Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto	
	7	

	dalla legge 8 novembre 1991 n.381 e dalla circolare del Mini-	
	stero del Lavoro e Previdenza Sociale 8 novembre 1996 n.153,	
	qualifica la società cooperativa come "integrata e polifun-	
	zionale". In particolare, le attività di tipo A e di tipo B	
	sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto	
	dalla D.G.R. Lazio n.4105/98.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.4 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Può essere socio chiunque persona fisica che, non avendo in-	
	teressi contrastanti con quelli della Cooperativa, condivida	
	i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.	
	Possono altresì essere socie le persone giuridiche, pubbliche	
	e private, qualora i loro statuti lo consentano.	
	Possono essere soci le persone fisiche che appartengono alle	
	seguenti categorie:	
	a)soci cooperatori che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	c) soci sovventori.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	8	

	te.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sot-	
	toposti a procedure concorsuali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art.4 bis - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'inten-	
	tesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	9	

	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della Cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione.	
	Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri Soci.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli Artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.8 del pre-	
	sente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla	
	10	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 9	
	del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	Soci di cui all'Art. 4 del presente Statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio Cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei Soci Cooperatori.	
	Art. 5 - Domanda di ammissione	
	11	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt.32 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono	
	presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con	
	le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della	
	costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare inte-	
	gralmente lo statuto della cooperativa e i regolamenti	
	interni.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti da Legale	
	12	

	rappresentante, i seguenti documenti:	
	1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al mo-	
	mento della domanda;	
	2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) ogni altro documento che l'organo amministrativo della co-	
	operativa ritenga utile e abbia richiesto.	
	Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto dagli	
	enti associati dovrà essere data comunicazione alla coopera-	
	tiva entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione del-	
	la modifica stessa.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.4, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne, e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di am-	
	missione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha pro-	
	posta può entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	13	

	stanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci	
	Art. 6 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- della quota del capitale sottoscritta;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'assemblea e dall'organo amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	14	

	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art.7 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vigenti.	
	Art.8 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt 32 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quando riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	15	

	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso della comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	Art. 9 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	dei scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	16	

	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.33 e se-	
	guenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 10 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 32	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimenti stessi.	
	17	

Art.11 - Liquidazione		
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-		
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-		
lutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la		
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-		
sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-		
mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-		
ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-		
tato.		
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,		
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e		
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai		
sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civi-		
le. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta)		
dall'approvazione del bilancio stesso.		
Art 12 - Morte del socio		
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio		
deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote		
interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura		
e con le modalità di cui al precedente art 11.		
Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare,		
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di		
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, della		
quale risultino gli aventi diritto.		
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi		
18		

	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.6. in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 11.	
	In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la società consenta la divisione. La società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 5. in caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquida-	
	zione e ai sensi dell'art.11.	
	Art.13 - Termini di decadenza, limitazione al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	19	

	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclu-	
	si per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b), c), d) ed	
	e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'e-	
	ventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il	
	diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	20	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art.14 - Elementi costitutivi	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del	
valore nominale di euro 51 (cinquantuno). La quota complessi-	
va detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai li-	
miti di legge;	
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
sedici e con valore delle quote eventualmente non rimborsate	
ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
somme versate dai soci ai sensi del precedente art.6;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
e/o prevista per legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
to della società.	
Art.15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a	
pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori,	
salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
21	

	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art.5.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) gg. dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	gg dal ricevimento della comunicazione può proporre opposi-	
	zione al collegio arbitrale.	
	Art. 16 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	22	

	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Art.17 (Bilancio di esercizio - utili - ristorni)	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale la società provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	23	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Nel progetto di bilancio di esercizio, si possono appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano sulla	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vi-	
	gente.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.18 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge,dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	24	

	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti soci sot-	
	topongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio di esercizio con il relativo	
	conto economico e la relazione degli amministratori;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art.2477 dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art.20.	
	Art.19 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	25	

	consenso espresso per iscritto	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto dal qua-	
	le dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	26	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo se iscritto al libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 20 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente Art.18 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando	
	lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	27	

	che rappresentano almeno un terzo di voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (ot-	
	to) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia),	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell' adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art.21 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi il diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	28	

	ti gli oggetti, posti all'ordine del giorno.	
	Art.22 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 23 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti in ra-	
	gione dei conferimenti eseguiti, che in ogni caso non possono	
	superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o di-	
	pendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verba-	
	le, devono essere conservate dalla società.	
	29	

Art.24 - Presidenza dell'Assemblea		
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-		
sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice		
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-		
signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei		
presenti.		
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.		
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-		
dato da un notaio.		
Art.25 - Amministrazione		
La società è alternativamente amministrata, con scelta da a-		
dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-		
na, da un amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-		
strazione.		
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione		
durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.		
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consi-		
glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero		
di consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero		
sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.		
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il		
Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci oppure indi-		
cate dai soci persone giuridiche.		
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice		
Presidente.		
30		

Art.26 - Compiti degli Amministratori		
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la		
gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla		
decisione dei soci dalla legge.		
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-		
tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381		
del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-		
cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono		
sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi		
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni		
dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e		
le eventuali modalità di esercizio della delega.		
Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-		
ferire agli Amministratori e al collegio sindacale, se costi-		
tuito, sul generale andamento della gestione e sulla prevedi-		
bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,		
in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle		
Cooperative e dalle sue controllate.		
Art. 27 - Convocazioni e deliberazioni		
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le		
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure		
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-		
stratori.		
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o		
e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima		
31		

	dell'adunanza e, nei casi urgenti; a mezzo telegramma, in mo-	
	do che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 28 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 29 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	32	

	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.	
	Art.30 - Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed in qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti in qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art.31 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	33	

	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 32 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	34	

	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina della carica di Amministrare Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 33 - Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	all'art.10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli appartenenti alle categorie	
	professionali competenti per materia e sono nominati dal Pre-	
	sidente del Consiglio Notarile nel cui distretto ricade la	
	sede.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	35	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	i soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell' Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
	tazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 34 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	36	

	scusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	22, lett. c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 - Regolamenti	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	37	

	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142.	
	Il regolamento interno può inoltre disciplinare l'organizza-	
	zione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e coope-	
	rativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qua-	
	lifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della coope-	
	rativa.	
	Il regolamento può altresì disciplinare le modalità di propo-	
	sta e invio, da parte dei servizi socio-sanitari pubblici, di	
	soggetti svantaggiati da prendere in considerazione come can-	
	didati soci cooperatori o soci speciali e gli opportuni pro-	
	grammi terapeutici da seguire.	
	Il regolamento potrà prevedere norme comportamentali, sanzio-	
	ni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsio-	
	ne dei compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Il regolamento interno sarà compilato dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e approvato dall'Assemblea.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	è fatto divieto alla Cooperativa:	
	38	

	a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2	
	(due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due)	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' fatto obbligo alla Società, in caso di scioglimento, di	
	devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 39 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese	
	i soci dichiarano che l'indirizzo sociale viene fissato in	
	Rieti, Via Contigliano n. 4/6.	
	39	